

La nuova disciplina delle compensazioni erariali e contributive

Premessa	2
1 NUOVE LIMITAZIONI ALLE COMPENSAZIONI IN F24	3
2 L'ESTENSIONE DELL'OBBLIGO DI UTILIZZO DEI SERVIZI TELEMATICI PER LE DELEGHE DI PAGAMENTO F24.....	4
3 LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI INPS E INAIL.....	5
4 IL NUOVO DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN CASO DI CARICHI DI IMPORTO SUPERIORE A 100.000 EURO	8
4.1 Coordinamento della nuova disciplina con il divieto alle compensazioni di cui all'articolo 31, D.L. n. 78 del 2010 (il limite di euro 1.500).....	11
4.2 Ambito di applicazione del nuovo divieto di compensazione: distinzione tra compensazione orizzontale e verticale.....	12
5 DECORRENZA DELL'EFFICACIA DEI NUOVI OBBLIGHI E DIVIETI IN MATERIA DI COMPENSAZIONI	14

PREMESSA

Il documento intende soffermarsi sulle novità in materia di compensazione dei crediti erariali e contributivi introdotte dall'art. 1, commi da 94 a 98 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024) e dall'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 (c.d. "decreto Agevolazioni"), conv. con mod. dalla legge 23 maggio 2024, n. 67. In attesa dei provvedimenti da pubblicare d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, dal direttore generale dell'Inps e dal direttore generale dell'Inail l'intervento del decreto Agevolazioni rappresenta la più recente novità in materia. Si ricorda, altresì, che **l'Inps con il messaggio n. 2639 del 17 luglio 2024** ha comunicato che sono attualmente in corso le necessarie interlocuzioni tecniche tra l'Istituto e l'Agenzia delle Entrate ai fini dell'adozione dei citati provvedimenti. Pertanto, **in attesa dell'adozione di questi ultimi, rimangono immutate le modalità operative con cui possono essere effettuate le compensazioni di crediti contributivi con i modelli F24**. Il presente contributo intende aggiornare l'analisi precedentemente condotta con riferimento alle novità previste della legge di Bilancio 2024¹.

Il legislatore interviene sostanzialmente su tre piani:

1. modifica le **procedure da utilizzare per la trasmissione delle deleghe di pagamento** che contengono crediti in compensazione, allargando l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate anche nel caso di saldo finale positivo;
2. per i crediti Inps e Inail, inoltre, cambiano anche i **presupposti e i tempi di decorrenza per l'utilizzo in compensazione** e si applica la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di sospensione della delega contenente crediti non spettanti;
3. viene **inibita la compensazione** nel caso di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000.

Le disposizioni introdotte hanno l'obiettivo di **contrastare le frodi** in materia di compensazione, al fine di consentire i controlli di spettanza dei crediti da parte dell'Agenzia delle Entrate e bloccare le deleghe di pagamento contenenti crediti non spettanti.

Si condividono le finalità della norma che intende contrastare l'evasione e le frodi di natura tributaria, tuttavia, le misure restrittive rischiano di ricadere sulla totalità dei contribuenti, introducendo maggiori oneri e burocrazia anche per i contribuenti virtuosi.

¹ Si veda la circ. n. 3 del 2024 di Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.

Le nuove regole si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024 e, per le compensazioni dei crediti contributivi e assicurativi, la decorrenza sarà fissata dai **provvedimenti da pubblicare d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, dal direttore generale dell'Inps e dal direttore generale dell'Inail.**

1 NUOVE LIMITAZIONI ALLE COMPENSAZIONI IN F24

Sulle modalità di compensazione il legislatore interviene modificando l'articolo 37 del D.L. n. 223/2006, conv. dalla legge n. 248/2006, che prevede l'utilizzo dei servizi dell'Agenzia delle Entrate per procedere alla compensazione dei crediti al fine di consentire un controllo preliminare sulla utilizzabilità del credito con possibilità di non eseguire le deleghe trasmesse.

Nel dettaglio, l'articolo 1, comma 94, della legge n. 213/2023, modifica l'articolo 37, comma 49-*bis* del d.l. n. 223/2006, conv. dalla legge n. 248/2006 e inserisce il comma 49-*quinquies* (su quest'ultimo comma si veda *infra* il par. 4).

Con la modifica del citato comma 49-*bis* **si allarga l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la compensazione** di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, cioè quella mediante la delega di pagamento F24, **ai crediti maturati a titolo di contributi e premi** nei confronti, rispettivamente, dell'Inps e dell'Inail.

Il successivo comma 96 prevede che l'allargamento in parola si applichi **a decorrere dal 1° luglio 2024**, anche se in materia di crediti contributivi il successivo comma 98 prevede che la decorrenza dell'efficacia sia definita con **provvedimenti adottati** d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, dal direttore generale dell'Inps e dal direttore generale dell'Inail. Tali provvedimenti potranno prevedere un'efficacia anche progressiva delle disposizioni e le relative modalità di attuazione.

La disciplina del citato comma 49-*bis*, nel testo ancora applicabile fino al 30 giugno 2024, già prevede l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per tutti i soggetti che intendano effettuare la compensazione mediante F24 del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

La finalità dell'estensione anche ai crediti Inps e Inail è quella di consentire all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 37, comma 49-*ter*, del D.L. n. 223/2006, di poter **sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti**

compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo del corretto utilizzo del credito.

L'esecuzione della delega e quindi la conferma dei versamenti e delle compensazioni in essa contenuti con effetto dalla data della loro effettuazione, avviene solo **all'esito del suddetto controllo** decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento. Nel caso in cui il controllo abbia esito negativo, infatti, l'Agenzia delle Entrate non contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di pagamento e non effettua le relative regolazioni contabili.

L'Agenzia delle Entrate, in particolare, ove i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, comunica la mancata esecuzione della delega in via telematica al soggetto che l'ha trasmessa e al contribuente è applicata la sanzione amministrativa pari al 5 per cento dell'importo compensato, per importi fino a 5.000 euro, e pari a 250 euro, per importi superiori a 5.000 euro, per ciascuna delega non eseguita (art. 15, c. 2-ter. D.lgs. 471/1997). Il contribuente può, entro 30 giorni, fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle Entrate.

2 L'ESTENSIONE DELL'OBBLIGO DI UTILIZZO DEI SERVIZI TELEMATICI PER LE DELEGHE DI PAGAMENTO F24

Un'ulteriore novità riguarda le procedure da utilizzare per la compensazione dei crediti, disposta dall'articolo 1, comma 95, della legge n. 213/2023 che ha modificato l'articolo 11 del D.L. n. 66/2014, conv. dalla legge n. 89/2014.

Dal 1° luglio 2024 i versamenti di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 debbono essere effettuati **esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate in tutti i casi in cui siano effettuate delle compensazioni di crediti di qualsiasi natura e importo, a prescindere dall'importo del saldo finale** e dalla circostanza che i debiti o i crediti indicati nel modello F24 siano relativi ai tributi che scaturiscono da presupposti, dichiarazioni o istanze concernenti periodi antecedenti alla suddetta data.

L'obbligo, secondo le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate sussiste infatti anche nel caso in cui la compensazione dei crediti con i debiti sia solo parziale, cioè relativa al modello F24 non a "saldo zero".

Invero, si osserva che l'art. 11, c. 2, D.L. n. 66 del 2014 (novellato dal citato comma 95) richiamando espressamente l'art. 17, d.lgs. n. 241 del 1997, si riferisce letteralmente alla compensazione orizzontale.

Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 16/E del 2024 afferma che *"In linea con la ratio normativa sottesa alla specifica disposizione in commento, deve ritenersi che tale obbligo si estenda anche alla compensazione verticale"*. A titolo di esempio l'Agenzia cita la

compensazione tra "acconti IRES con saldi IRES a credito, nel caso in cui questa venga esposta nel modello F24".

Prima delle modifiche, invece, tale obbligo ha riguardato fino al 30/06/2024 **esclusivamente le deleghe con saldo finale di importo pari a zero.**

Inoltre, il citato documento di prassi precisa che in caso di delega con compensazione, eseguita in data uguale o successiva al 1° luglio 2024, potranno essere utilizzati solo i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, non rilevando:

- l'eventuale prenotazione effettuata entro il 30 giugno 2024 tramite i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati;
- l'eventuale invio del modello F24 all'intermediario in data anteriore al 1° luglio 2024;
- la delega con compensazione e saldo maggiore di zero eseguita il 1° luglio 2024, per effetto del rinvio del termine di versamento del 30 giugno 2024 (che quest'anno scade di domenica) al primo giorno lavorativo successivo, secondo quanto previsto dall'articolo 7, c. 1, lettera h), D.L. n. 701 del 2011.

Si precisa che tale obbligo sussiste, dal 1° luglio 2024, anche per l'utilizzo in compensazione dei crediti indicati all'articolo 1, comma 94, lettera a), della legge di Bilancio 2024, ossia i crediti maturati:

- a titolo di contributi nei confronti dell'Inps;
- a titolo di premi e accessori nei confronti dell'Inail.

Per i crediti maturati nei confronti dell'Inps e dell'Inail, la legge di Bilancio 2024 ha introdotto ulteriori condizioni, le cui decorrenze e modalità applicative, saranno definite con i provvedimenti da adottare d'intesa dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, dal Direttore generale dell'Inps e dal Direttore generale dell'Inail (v. *infra* par. 3).

3 LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI INPS E INAIL

L'articolo 1, comma 97, della legge n. 213/2023 interviene invece sull'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 al quale sono stati introdotti i commi 1-*bis* e 1-*ter*.

Vengono completamente ridisegnate le regole per la compensazione dei crediti Inps e Inail a prescindere dall'importo utilizzato.

In particolare, il nuovo comma 1-*bis* stabilisce che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'Inps, può essere effettuata:

- a) dai **datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo** a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito

- emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
- b) dai **datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata** per la manodopera agricola **a decorrere dalla data di scadenza** del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
- c) dai **lavoratori autonomi** iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps **a decorrere dal decimo giorno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

Sono espressamente **escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.**

Tali misure possono essere sintetizzate nella seguente tabella:

CONTRIBUENTI	PRESUPPOSTO PER L'UTILIZZO DEL CREDITO	DECORRENZA UTILIZZO
Datori di lavoro non agricoli	Trasmissione telematica della denuncia contributiva da cui emerge il credito	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nel caso di trasmissione nei termini, a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine per la trasmissione della denuncia mensile 2. In caso di trasmissione tardiva, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla trasmissione
	Nota di rettifica passiva	Dalla data di notifica
Datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola	Presentazione della dichiarazione della manodopera da cui emerge il credito	A decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola

CONTRIBUENTI	PRESUPPOSTO PER L'UTILIZZO DEL CREDITO	DECORRENZA UTILIZZO
Lavoratori autonomi iscritti alla gestione speciale degli artigiani	Presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge	A decorrere dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione
Lavoratori autonomi iscritti alla gestione speciale degli esercenti attività commerciali		
Liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335		

Il successivo **comma 1-ter** dispone che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi e accessori maturati nei confronti dell'Inail può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia **registrato negli archivi dell'Istituto**.

La decorrenza dei termini ai fini dell'utilizzo dei crediti non preclude i successivi controlli che comunque gli enti previdenziali potranno naturalmente effettuare entro i termini di prescrizione.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 98, della legge n. 213/2023 la decorrenza dell'efficacia, anche progressiva, delle nuove disposizioni in materia di utilizzo dei crediti contributivi, nonché le relative modalità di attuazione è **definita con provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, dal direttore generale dell'Inps e dal direttore generale dell'Inail**.

Come detto in premessa e già affermato in precedenti occasioni², pur comprendendo la finalità della norma si ritiene che tali misure dovrebbero riguardare soltanto una platea di contribuenti in possesso di indici oggettivi di propensione all'evasione e alle frodi.

² Si veda sia il documento presentato dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro in occasione della audizione preliminare nell'ambito dell'esame del disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", che la circolare n. 3 del 2024 "Gli effetti della Legge n. 213/23 sulle compensazioni erariali e contributive" di Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.

Permettere la compensazione dei crediti vantati nei confronti dell'Inps solo a partire dal quindicesimo giorno successivo alla presentazione della denuncia UniEmens di fatto **posticipa la compensazione alla scadenza di versamento del successivo periodo di paga, addossando ai sostituti di imposta l'onere finanziario di anticipare**, senza poter immediatamente compensare, le somme da erogare ai lavoratori per conto dell'Istituto (es. indennità di malattia, maternità, ammortizzatori sociali, ecc.).

4 IL NUOVO DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN CASO DI CARICHI DI IMPORTO SUPERIORE A 100.000 EURO

L'articolo 1, comma 94, lettera b), della legge di Bilancio 2024 ha introdotto, con decorrenza dal 1° luglio 2024, il comma 49-*quinquies* all'articolo 37 del D.L. n. 223 del 2006, disponendo una ulteriore inibizione alle compensazioni dei crediti di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 rispetto al vigente divieto di compensazione di cui all'art. 31, comma 1, D.L. n. 78 del 2010, conv. con mod. dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, allargandone l'ambito di applicazione.

Il citato comma 49-*quinquies* è stato successivamente sostituito dal comma 2 dell'articolo 4 del D.L. n. 39 del 2024 (c.d. decreto Agevolazioni), con **decorrenza dal 1° luglio 2024**.

L'attuale versione del comma 49-*quinquies* prevede il divieto di compensazione, di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 241 del 1997, per i contribuenti che abbiano **iscrizioni a ruolo** per imposte erariali e relativi accessori o carichi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente **superiori a 100.000 euro**, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione. Il divieto opera anche per i carichi affidati e le iscrizioni a ruolo derivanti da atti di recupero³, ovvero da atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti. L'esclusione dalla compensazione **non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza**.

La nuova disciplina non si applica, inoltre, in relazione ai crediti relativi a **contributi Inps e premi Inail**⁴. Tali crediti, dunque, possono essere utilizzati in compensazione anche dai soggetti che abbiano iscrizioni a ruolo superiori alla soglia fissata dalla norma. La circolare n. 16/E del 2024, ai fini di una corretta impostazione del modello F24, precisa che "non è

³ La norma richiama gli atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-*bis*, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

⁴ Attraverso un richiamo espresso della norma ai crediti indicati alle lettere e), f) e g) dell'art. 17, comma 2, d.lgs. n. 241 del 1997.

consentito esporre nella medesima delega di pagamento sia crediti Inps o Inail sia crediti per i quali opera l'inibizione alla compensazione".

Per il raggiungimento della soglia di 100.000 euro, rilevano gli importi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione concernenti le imposte erariali e i relativi accessori, quelli affidati all'agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti, ivi comprese le somme oggetto degli atti di recupero.

Ai fini del **computo della soglia** la circolare n. 16/E del 2024 elenca a titolo esemplificativo:

- le imposte dirette, l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di registro e le altre imposte indirette;
- le somme recuperate a fronte dell'utilizzo, in tutto o in parte, in compensazione, dei crediti non spettanti o inesistenti⁵;
- le somme accessorie alle precedenti, come le sanzioni e gli interessi (esclusi quelli di mora e gli oneri di riscossione).

Tali importi contribuiscono al raggiungimento della soglia di 100.000 euro a condizione che per gli stessi:

- sia scaduto il termine di pagamento del debito;
- non siano in essere provvedimenti di sospensione di qualsiasi genere;
- non siano in essere piani di rateazione.

La circolare n. 16/E del 2024 fornisce ulteriori precisazioni:

con riguardo alle somme iscritte a ruolo, occorre fare riferimento al termine di pagamento della cartella notificata al contribuente;

per gli accertamenti esecutivi emessi ai sensi dell'articolo 29, comma 128, del D.L. n. 78 del 2010, occorre riferirsi al decorso del trentesimo giorno dal termine ultimo per il pagamento degli stessi accertamenti. In caso di tempestiva proposizione del ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo, pertanto, contribuisce al raggiungimento della soglia di 100.000 euro anche il carico affidato ai sensi del citato articolo 29 del D.L. n. 78

⁵ Risultanti dagli atti di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge n. 311 del 2004 (c.d. "legge finanziaria 2005"), emessi prima del 30 aprile 2024, e da quelli di cui all'articolo 38-*bis* del DPR n. 600 del 1973, emessi a partire da tale data.

del 2010, in conseguenza del mancato pagamento degli importi dovuti a titolo provvisorio ai sensi dell'articolo 15, D.P.R. n. 602 del 1973. Tale importo non rileva, tuttavia, in vigore di provvedimenti di sospensione giudiziale oppure di sospensione amministrativa.

La **soglia di 100.000 euro deve intendersi come limite assoluto** e, quindi, anche nel caso in cui il contribuente abbia crediti di importo superiore a quello dei carichi affidati, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto. La disposizione configura, quindi, un obbligo di preventiva estinzione del debito, almeno nella misura necessaria a ridurre il medesimo nel limite della soglia di 100.000 euro, fatti salvi gli ulteriori limiti disposti dall'articolo 31, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010 (v. *infra*).

Un miglioramento della nuova disciplina, ottenuto grazie alle modifiche intervenute con il citato decreto Agevolazioni⁶, riguarda l'esclusione del computo, ai fini della soglia, delle somme oggetto di **piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza**⁷. Tali carichi, pertanto, non devono essere computati ai fini del raggiungimento della soglia di 100.000 euro.

Stessa cosa dicasi in caso di adesione alla **definizione agevolata "Rottamazione-quater"**, per la quale sia in essere il pagamento rateale, l'importo oggetto di definizione non contribuisce al computo della predetta soglia⁸.

L'Agenzia delle Entrate ai fini della verifica delle condizioni richieste dal nuovo comma 49-*quinquies* può avvalersi della procedura di sospensione dell'esecuzione delle deleghe di pagamento di cui ai commi 49-*ter* e 49-*quater* del medesimo articolo 37, D.L. n. 223 del 2006⁹.

Il divieto di compensazione viene meno a partire dalla data in cui l'importo complessivo dei carichi affidati all'agente della riscossione e relativi accessori è **ridotto a un ammontare inferiore o pari a 100.000 euro**¹⁰, per effetto:

⁶ La criticità era stata già segnalata in precedenti occasioni, si vedano i documenti citati nella nota n. 2.

⁷ Per le rateazioni presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di otto rate anche non consecutive (cfr. l'articolo 19, comma 3, del DPR n. 602 del 1973).

⁸ Definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023). La decadenza dalla definizione agevolata dovuta all'omesso, insufficiente o tardivo versamento superiore a cinque giorni di una delle rate comporta che l'ammontare di tutto il carico residuo rilevi ai fini del computo della soglia di 100.000 euro.

⁹ Si ricorda che nell'ipotesi in cui, dopo l'eventuale sospensione, non dovessero emergere elementi idonei per confermare lo scarto della delega, in base al comma 49-*ter* "la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione".

¹⁰ Si tratta di un correttivo previsto con la nuova versione del comma 49-*quinquies*, introdotta dal c.d. decreto Agevolazioni, mentre nella precedente versione del comma 49-*quinquies*, introdotta dalla legge di Bilancio 2024, il divieto di compensazione cessava di applicarsi solamente a seguito della "completa rimozione delle violazioni contestate",

- della sospensione giudiziale o amministrativa dei carichi affidati;
- della concessione, da parte dell'agente della riscossione, di un piano di rateazione finalizzato all'estinzione dei debiti, per il quale non sia intervenuta la decadenza dal beneficio della rateazione;
- del pagamento delle somme dovute.

La rimozione, o la riduzione fino a 100.000 euro di importo complessivo, dei carichi affidati all'agente della riscossione per imposte erariali e relativi accessori **potrà essere conseguita anche attraverso la compensazione di crediti concernenti le sole imposte erariali**¹¹.

Di converso, l'impossibilità di avvalersi della compensazione è stabilita:

- per gli atti di recupero emessi prima del 30 aprile 2024, dall'articolo 1, comma 422, della legge Finanziaria 2005;
- per gli atti di recupero emessi dal 30 aprile 2024, dall'articolo 38-*bis*, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600 del 1973.

Come precisato nella circ. n. 16/E del 2024, i debiti riguardanti gli atti citati, ai fini della rimozione dell'inibizione in analisi, dovranno essere estinti o ridotti esclusivamente con pagamento (senza compensazione).

Restano fermi i limiti disposti dall'articolo 31 del D.L. n. 78 del 2010.

4.1 Coordinamento della nuova disciplina con il divieto alle compensazioni di cui all'articolo 31, D.L. n. 78 del 2010 (il limite di euro 1.500)

La nuova disciplina introdotta dalla legge di Bilancio 2024 si aggiunge alla norma esistente sulla preclusione alle compensazioni in presenza di debiti su ruoli definitivi di ammontare superiore a 1.500 euro, di cui all'art. 31, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. con mod. dalla L. 30 luglio 2010, n. 122).

Come precisato dalla circ. n. 16/E del 2024 nel caso in cui:

pertanto, come chiarito dalla relazione illustrativa della legge di Bilancio 2024 l'inibizione alla compensazione sarebbe dovuta essere mantenuta fino al momento del pagamento di tutte le somme dovute dal contribuente. Tale criticità era stata segnalata in diverse occasioni: si vedano i documenti già citati alla nota n. 2.

¹¹ Il nuovo comma 49-*quinquies* introdotto dal decreto Agevolazioni fa salve, al terzo periodo, "le previsioni di cui al quarto periodo dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122". Si veda la pagina informativa dell'Agenzia Entrate-Riscossione al link: <https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/cittadini/Compensazioni/>

- a) i carichi affidati all'agente della riscossione siano **superiori a 1.500 euro, ma non superiori a 100.000 euro**, trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 31, c. 1, del D.L. n. 78 del 2010;
- b) l'ammontare dei carichi affidati all'agente della riscossione **sia superiore a 100.000 euro**, si rende applicabile solamente la nuova disciplina di cui all'art. 37, comma 49-*quinquies*, del D.L. n. 223 del 2006.

Vi sono una serie di differenze tra il nuovo divieto introdotto dalla legge di Bilancio 2024 e la disciplina del citato art. 31, D.L. n. 78/2010 che meritano di essere evidenziate.

In primis, si segnala che una volta integrato il presupposto applicativo del nuovo divieto viene **completamente inibita la possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione orizzontale**, mentre nell'art. 31, D.L. n. 78/2010 è vietata la compensazione *"fino a concorrenza dell'importo dei debiti di ammontare superiore a millecinquecento euro (...) "*¹². Con riferimento all'ambito oggettivo, il limite dei 1.500 euro si applica alla compensazione dei soli crediti di natura erariale, mentre **la norma contenuta nella legge di Bilancio 2024 considera i crediti di varia natura** (erariale ed agevolativa). Infine, con riferimento alla disciplina sanzionatoria, mentre nel caso della violazione della disposizione dell'art. 31, D.L. n. 78/2010 è prevista espressamente l'applicazione della *"sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato"*¹³, ma il versamento effettuato si considera andato a buon fine, di converso, nel caso della compensazione effettuata in violazione della nuova disciplina il relativo **versamento si considera non effettuato**, ritrovandosi il contribuente esposto alla **ordinaria disciplina sanzionatoria prevista nell'ordinamento per l'omesso versamento di imposte**.

4.2 Ambito di applicazione del nuovo divieto di compensazione: distinzione tra compensazione orizzontale e verticale

Nel nostro ordinamento, come noto, vi sono due tipologie di compensazione:

"orizzontale" o "esterna" consistente nella compensazione di debiti e crediti di diversa natura impositiva;

"verticale" o "interna" consistente nella compensazione di debiti e crediti relativi alla stessa imposta, non chiesti a rimborso.

¹² Per approfondimenti si veda la circ. n. 13/E del 2011.

¹³ *ibidem*.

In particolare, l'istituto della compensazione "orizzontale" o "esterna" è stato introdotto nel nostro ordinamento dall'**art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997** e prevede la possibilità per i contribuenti che devono eseguire versamenti unificati di imposte, di contributi previdenziali e assistenziali, di premi Inail e di altre somme a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e di altri enti (es. Camere di commercio, determinate Casse previdenziali professionali, etc.) di utilizzare in compensazione i crediti relativi a tributi diversi risultanti dalle dichiarazioni fiscali (redditi, IRAP, IVA e sostituti di imposta) o i crediti risultanti dalle denunce periodiche contributive (es. UniEmens).

La compensazione "verticale" o "interna" consiste nella compensazione di debiti e crediti non chiesti a rimborso relativi alla stessa imposta (es. scomputo del credito IVA dalle successive liquidazioni periodiche, utilizzo del credito IRPEF o IRES per diminuire i relativiversamenti in acconto, etc.). La compensazione "**verticale**", infatti, come evidenziato più volte anche dall'Agenzia delle Entrate **non rientra nell'ambito della compensazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997**¹⁴.

In questa sede è utile richiamare alcuni chiarimenti di prassi riferibili alle semplificazioni introdotte dall'art. 15 del D.Lgs. n. 175 del 2014 che, in un'ottica di trasparenza, ha stabilito che il sostituto d'imposta recuperi le ritenute (e le imposte sostitutive) versate in più rispetto a quanto dovuto e le somme rimborsate ai sostituiti in sede di assistenza fiscale, tramite compensazione con il modello F24.

Con riferimento all'ambito di applicazione della citata disposizione, rispetto alla preclusione della compensazione in presenza di ruoli scaduti prevista dall'art. 31, D.L. n. 78/2011, la risoluzione n. 73/E del 4 agosto 2015 **ha escluso l'applicazione del divieto alla compensazione** operata dai sostituti d'imposta con riferimento ai rimborsi da assistenza fiscale e alle ritenute fiscali versate in eccesso.

La citata risoluzione, richiamando anche la precedente circolare n. 31/E del 2014, conferma che tali compensazioni non concorrono al limite annuale di 700.000 euro (attualmente pari a 2 milioni di euro) né soggiacciono, se di importo superiore a 15.000 euro (attualmente pari a 5.000 euro), all'obbligo del visto di conformità, proprio perché **non inquadrabili nella categoria della compensazione "orizzontale"**.

Pertanto, il divieto riguarda esclusivamente l'ipotesi di compensazione "orizzontale o "esterna", mentre **resta esclusa dal divieto la compensazione "verticale" o "interna"** che interviene nell'ambito dello stesso tributo, anche nel caso venga esposta nel modello F24.

¹⁴ Si veda il par. 6 della circ. 11 marzo 2011, n. 13/E, richiamato anche dalla nota n. 65 della circ. n. 16/E del 2024.

Per quanto detto, si ritiene che le indicazioni di prassi citate valgano anche con riferimento all'ambito di applicazione della nuova disciplina di cui all'art. 37, comma 49-*quinquies*, del D.L. n. 223 del 2006, in quanto la norma, anche in questo caso, si riferisce esclusivamente alla esclusione della facoltà di avvalersi della compensazione "di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241", richiamando espressamente l'istituto della c.d. **compensazione orizzontale o esterna**.

Ne deriva che, per le medesime ragioni, le compensazioni verticali o interne, le somme che i sostituti d'imposta recuperano in quanto rimborsate ai sostituiti e i versamenti di ritenute o imposte sostitutive superiori al dovuto (dandone evidenza nel modello di pagamento F24) **non soggiacciono né al divieto di compensazione di cui all'articolo 31, D.L. n. 78 del 2010, né al nuovo divieto introdotto dall'art. 37, c. 49-quinquies, D.L. n. 223 del 2006**.

Infine, si segnala che la stessa circolare n. 16/E del 2024¹⁵ afferma con riferimento alla nuova disciplina in oggetto: "La compensazione verticale è, invece, sempre consentita (cfr., in tal senso, anche la circolare n. 13/E dell'11 marzo 2011, paragrafo 6, in relazione ad analoga disposizione)".

5 DECORRENZA DELL'EFFICACIA DEI NUOVI OBBLIGHI E DIVIETI IN MATERIA DI COMPENSAZIONI

NUOVO OBBLIGO	NORMA	DECORRENZA DELL'EFFICACIA
Estensione ai crediti Inps e Inail dell'obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la compensazione mediante F24, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241	Comma 49- <i>bis</i> , art. 37, D.L. n. 223 del 2006 novellato dall'art.1, comma 94, lett. a), legge Bilancio 2024	La decorrenza dell'efficacia, anche progressiva e le relative modalità di attuazione saranno definite da appositi provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell'Ade, dal direttore generale dell'Inps e dal direttore generale dell'Inail
Nuovo divieto di compensazione in caso di	Art. 37, c. 49- <i>quinquies</i> , D.L. n. 223/2006 sostituito	Dal 1° luglio 2024

¹⁵ V. nota a piè di pagina n. 65.

NUOVO OBBLIGO	NORMA	DECORRENZA DELL'EFFICACIA
carichi di importo superiore a 100.000 euro	dall'art. 4, commi 2 e 3, D.L. n. 39/2024	
Ampliamento dell'obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate per la compensazione in F24	Art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014 novellato dall'art.1, comma 95, lett. a), legge Bilancio 2024	Dal 1° luglio 2024
Nuovi presupposti e decorrenze per l'utilizzo in compensazione dei crediti Inps e Inail	Art. 17, commi 1- <i>bis</i> e 1- <i>ter</i> D.Lgs. n. 241/1997 inseriti dall'art. 1, comma 97, lett. a), legge Bilancio 2024	La decorrenza dell'efficacia, anche progressiva e le relative modalità di attuazione saranno definite da appositi provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell'Ade, dal direttore generale dell'Inps e dal direttore generale dell'Inail

Dipartimento Scientifico

**Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro**
Consiglio Nazionale dell'Ordine

AREA ECONOMIA, FISCALITÀ E CRISI D'IMPRESA

A cura di

Angela Eugenia Losito (coordinamento)

Giuseppe Buscema

Dario Fiori